

La notificazione dell'accettazione non contestuale della donazione deve essere eseguita secondo le norme del codice di rito

di GIANCARLO TANTILLO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulle formalità necessarie per il valido perfezionamento di una donazione; e, precisamente, sulle modalità con cui il donatario deve comunicare al donante l'accettazione non contestuale.

Al riguardo, a mente dell'art. 782, comma 2, c.c., ove proposta ed accettazione non siano contestuali, la donazione non si intende perfezionata fin tanto che l'atto di accettazione non sia stato notificato al donante.

Il problema, storicamente dibattuto in dottrina¹, riguarda cosa debba intendersi per "notificazione"; e, in particolare, se tale nozione debba intendersi come mera recezione, da parte del donante, del consenso del donatario, nelle logiche generali degli artt. 1334 e 1335 c.c.; o se, invece, debba farsi riferimento alle modalità di trasmissione degli atti giuridici proprie del codice di rito, di cui agli artt. 137 c.p.c. e ss.

La vicenda trae origine dalla successione di Tizia, deceduta lasciando quale unica erede Caia, istituita in forza di valido testamento olografo.

Nel patrimonio ereditario, tra i diversi beni relitti, figurava anche un appartamento la cui provenienza, a sua volta, era da rinvenirsi nella successione di Tizio, marito di Tizia.

Detto appartamento, però, risultava oggetto di pretesa da un noto ente religioso, che ne affermava la titolarità in forza di un regolare atto di donazione.

In effetti, da un'analisi più approfondita della vicenda, emergeva che Tizio, innanzi ad un notaio, aveva formulato una proposta di donazione; cui era seguito un successivo atto di accettazione mediante ulteriore e diverso atto notarile.

Caia, convinta della propria titolarità del bene, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, rivendicando a sé l'appartamento.

Si costituiva in giudizio l'ente religioso, rilevando, tra l'altro, l'intervenuto perfezionamento della donazione, stante l'esistenza di una regolare accettazione per atto notarile resa nota al donante.

¹ Per una breve analisi al riguardo, si veda G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, p. 1516.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea, aderendo ad una lettura rigidamente letterale dell'art. 782, comma 2, c.c., in ossequio alla pacifica giurisprudenza di legittimità², così affermando che il concetto di “notifica” richiamato da tale norma corrisponde al meccanismo disciplinato dal codice di rito agli artt. 137 c.p.c. e ss.

L'ente religioso, ritenendo errata ed ingiusta la sentenza, la impugnava innanzi alla Corte d'appello di Milano, insistendo nelle proprie pretese.

Diversamente dal giudice di prime cure, la Corte ritiene invece che siano state rispettate le formalità codicistiche, rivestendo, tanto la proposta quanto l'accettazione, la forma di atto pubblico notarile.

In particolare, si evidenzia che la previsione di cui all'art. 782, comma 2, c.c. non assume rilievo “formale” ma attiene ad un profilo ulteriore e distinto, ossia alla certezza della conoscenza dell'accettazione da parte del donante.

Nel caso di specie, tale conoscenza, risultava essere in effetti maturata e provata, rendendo conseguentemente irrilevante l'osservanza delle modalità con cui, in concreto, si era formata.

Tale interpretazione appare di estremo interesse, in quanto conferma ancora una volta la sensibilità dei magistrati meneghini verso una lettura conforme alle esigenze dell'attuale contesto socio-economico, strumentale all'eliminazione di ogni inutile costo transattivo rappresentato da forme ormai vetuste e non idonee a tutelare gli interessi dei soggetti coinvolti. Caia, però, insistendo nelle proprie ragioni, impugnava la sentenza ricorrendo per cassazione.

Gli ermellini ribaltano ancora una volta le sorti giudizio, ponendosi in linea con il giudice di prime cure, ma sulla base di argomentazioni assai più articolate e complesse.

Si evidenzia, infatti, che l'art. 782 c.c. prevede due alternative rigidamente tassative tramite cui perfezionare una donazione: l'accettazione contestuale oppure la notifica dell'accettazione non contestuale.

La nozione di notifica, ribadisce la Corte, è da interpretarsi in senso strettamente tecnico, dovendosi con ciò intendere la modalità di trasmissione di cui agli artt. 137 c.p.c. e ss., escludendo categoricamente modalità equipollenti od alternative.

² Cass., 16 giugno 1962, n. 1520; Cass., 14 marzo 1977, n. 1026; Cass., Sez. Un., 29 novembre 1988 n. 6481; Cass., 14 settembre 1991, n. 9611; Cass., 16 aprile 2015, n. 7821; Cass., 4 maggio 2010, n. 10734.

Una tale scelta ermeneutica si giustifica alla luce non solo di una interpretazione letterale del termine “notificato”, ma anche e soprattutto sulla base di una lettura sistematica dell’art. 782 c.c..

Infatti, una interpretazione lata del concetto di notifica svilirebbe del tutto tale previsione codicistica, non potendosi così distinguere la norma in esame dalla regola di cui all’art. 1326 c.c.; il che rappresenterebbe, dunque, una inutile ripetizione del principio generale.

Inoltre, la norma perderebbe un autonomo significato anche in relazione agli artt. 1334 e 1335 c.c.. Infatti, ai fini di determinare nel destinatario la conoscenza di un atto recettizio, il codice non prevede alcuna particolare formalità. Ne consegue che, se l’art. 782 c.c. prevede una ben individuata modalità (la notificazione, per l’appunto), tale norma non può assumere altro significato se non di eccezione ad un principio generale; ed in quanto idoneo ad imporre una forma vincolata. A ragionare diversamente, continua la Corte, si legittimerebbe una *interpretatio abrogans* di un chiaro dettato normativo.

In conclusione, la notificazione a cui fa riferimento l’art. 782 c.c. è solo ed esclusivamente quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale.

Le ragioni del diritto positivo, ancora una volta, si scontrano con una interpretazione del codice maggiormente improntata ad una tutela sostanziale degli interessi dei soggetti coinvolti.

Nella società dell’economia globale e dell’informazione, sembra dunque legittimo potersi interrogare sull’utilità della sopravvivenza, nel nostro ordinamento, di forme e formalità che siano mero ossequio al dato positivo, nella misura in cui gli interessi sostanziali possano trovare equipollenti forme di tutela.

In ogni caso, la soluzione della Corte d’appello, seppur cassata, appare meritevole di interesse, essendo espressione di una opinione già da tempo sostenuta dagli studiosi: non si esclude che possa essere un primo passo verso l’apertura ad una lettura più ampia della norma in commento.